

ID17SER001

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DEI SERVIZI DELEGATI PER LE
DISABILITA’ (SDD) DELL’AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE (ASUIUD)**

- art. 1 Oggetto
- art. 2 Titolare della procedura e soggetti contraenti
- art. 3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale e revisione prezzi
- art. 4 Durata del servizio
- art. 5 Determinazione del prezzo
- art. 6 Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell’appaltatore
- art. 7 Clausola risolutiva espressa
- art. 8 Clausola penale
- art. 9 Garanzia e responsabilità del servizio
- art. 10 Controllo di quantità e qualità
- art. 11 Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto
- art. 12 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione
- art. 13 Fatturazione e pagamenti
- art. 14 Scioperi e causa di forza maggiore
- art. 15 Clausola sociale di salvaguardia occupazionale
- art. 16 Criteri di sostenibilità ambientale
- art. 17 Personale svantaggiato
- art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 19 Controversie
- art. 20 Informativa sul trattamento dei dati
- art. 21 Spese contrattuali
- art. 22 Rinvio ad altre norme
- art. 23 Clausola finale

TRA LE PARTI

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI (di seguito EGAS) C.F. /P. IVA 02801630308 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo 330, istituito con L.R. n. 17/2014, nella persona della dott.ssa Elena Pitton in qualità di direttore della SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara giusto decreto n. __ del __

E

____, sede legale in __, Via __, capitale sociale euro __, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, Via __, in persona del __ e legale rappresentante Dott. __, giusti poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante __, sede legale in __, Via __, capitale sociale euro __, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, via __, e la mandante __, sede legale in __, Via __, capitale sociale euro __, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, via __, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in __, dott. ____, repertorio n. __] PEC:; (di seguito, Appaltatore)

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale EGAS n. ____ del _____ è stata indetta una gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi relativi alla realizzazione degli interventi dei Servizi Delegati per le Disabilità in riferimento ai servizi diurni, residenziali e ad altri contesti sociali dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (di seguito ASUIUD), per la durata di 48 mesi, per una spesa presunta di € _____ oltre le opzioni contrattuali pari a € _____ (I.V.A. esclusa), da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente le "Norme di partecipazione alla gara", lo "Schema di convenzione" ed il "Capitolato Speciale";
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del EGAS n. ____ del _____ è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare in via definitiva ed efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, l'affidamento del servizio di cui

trattasi, all'operatore economico sopra citato, per un importo complessivo presunto aggiudicato IVA esclusa pari ad € _____ (escluse le opzioni contrattuali);

- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della Convenzione, il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva di _____ Protocollo documento n° _____ del _____, conservato agli atti dell'ente;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, _____ ha prestato, in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria numero _____, rilasciata da _____, per l'importo di € _____, emessa il _____;
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- che xxxxx è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, EGAS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del d.lgs 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione

oppure

- che la XXXXXXXXXXXX è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia emesso dalla Prefettura di XXXXXX;
- che in relazione ai rischi da interferenza l'ASUIUD, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- ai sensi dell'art. 3 co.8 della legge 136/2010 è stato acquisito il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
- che alla presente Convenzione si applica/non si applica il termine dilatorio ai sensi di quanto previsto dall'art 32 c.9 D. lgs 50/2016.
- è stata consegnata copia della polizza assicurativa per danni a persone o cose, che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio;

VISTI

- il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di convenzione, il Capitolato speciale e relativi allegati, conservati agli atti dell'ente e qui integralmente richiamati;
- l'offerta economica datata _____, contenuta nell'Allegato __ alla presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA

art. 1 (Oggetto)

La convenzione disciplina l'affidamento dei servizi relativi agli interventi dei Servizi Delegati dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (di seguito ASUIUD)".

I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione e i prezzi base fissati a pena di esclusione sono specificati nel Capitolato Speciale.

art. 2 (Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l'aggiudicatario, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi stipulerà una Convenzione, con la quale verrà regolamentato il servizio oggetto della presente convenzione, nei limiti dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

Con la stipula della Convenzione, l'aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda a fornire il servizio di cui trattasi sino alla concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione pari a € _____, a cui si aggiungono le opzioni contrattuali (proroga ed estensione in aumento pari al 30 % del valore di aggiudicazione)

La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e l'Aggiudicatario.

La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l'EGAS nei confronti dell'Aggiudicatario in quanto le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione del contratto derivato.

Il singolo contratto viene concluso a tutti gli effetti tra l'Azienda interessata e l'aggiudicatario attraverso l'emissione del "Contratto (allegato "G").

Il "Contratto derivato", dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Azienda stessa e inviato al fornitore; il fornitore dovrà comunicare la ricezione di detto contratto all'EGAS. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il singolo contratto con l'Azienda contraente si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del "Contratto derivato".

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

art. 3

(Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi)

L'importo complessivo del servizio è valutato in presunti € _____ per il periodo di 48 mesi.

I dati di attività indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.lgs 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto eventualmente previsto in Capitolato speciale, anche per ciò che concerne eventuali clausole di revisione dei prezzi, fermo restando che per tutto il primo anno di durata contrattuale i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati. Eventuali revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell'EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

Si rimanda al successivo art. 4 per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga e rinnovi, precisando sin d'ora che in attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall'EGAS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

In ogni caso, nel periodo di vigenza della Convenzione qualora L'Azienda contraente ne ravvisi la necessità - ha la facoltà di richiedere, in relazione al proprio contratto derivato un aumento o una diminuzione dello stesso, fino alla concorrenza del 30 % dell'importo aggiudicato.

art. 4

(Durata del servizio)

La Convenzione stipulata con l'aggiudicatario ha durata di 48 mesi dalla data di avvio del servizio e con possibilità di rinnovo per uguale periodo compatibilmente con la normativa vigente in materia.

Il servizio dovrà essere attivato entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della convenzione salvo diverso accordo con l'Ente destinatario del servizio.

Per i primi sei (6) mesi dalla data di avvio del servizio l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova a fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Azienda potrà, con adeguata motivazione, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di dieci giorni. In tale eventualità alla ditta spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Decorsi i primi sei (6) mesi, il contratto si intende automaticamente confermato per il periodo successivo, fino alla scadenza prevista del contratto

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016.

L'azienda potrà recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora:

- nei servizi della stessa intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato;
- disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte e/o provvedano a disciplinare in ambito regionale il servizio in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal presente capitolato.

Il recesso avverrà previo preavviso scritto di almeno tre mesi, senza che la Ditta appaltatrice abbia diritto ad alcuna indennità di rivalsa salvo la corresponsione dei corrispettivi per i servizi già erogati, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

art. 5 (Determinazione del prezzo)

Il prezzo complessivo offerto dovrà essere onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti per l'esecuzione del servizio, ed in particolare:

- Costi del personale
- Costi per acquisto di materiale di consumo
- Costi per l'espletamento del servizio di trasporto
- Ammortamenti
- Costi per la formazione del personale

e tutti gli oneri accessori anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge

Nulla è dovuto alla Ditta aggiudicataria per i servizi resi al di fuori di quanto previsto nel presente disciplinare e nel capitolato di gara.

Si rinvia al capitolato speciale d'appalto.

art. 6

(Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell'appaltatore)

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell'osservanza delle prescrizioni dal Capitolato, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia, con risorse (personale, attrezzature, automezzi ecc.) in numero adeguato ai livelli di servizio espressi dal capitolato speciale.

Si precisa che è esclusivo onere della ditta, tra l'altro, l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell'appalto, l'assunzione del rischio d'impresa.

Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda integralmente a quanto indicato in Capitolato speciale

Sicurezza e salute dei lavoratori (ove pertinente)

La ditta aggiudicataria dovrà

- osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, il disposto dell'art.4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro;
- dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
- Comunicare all'ASUIUD, prima dell'inizio del servizio i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008).

L'Azienda e la ditta aggiudicataria procederanno, se ritenuto necessario, alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Le dichiarazioni, gli obblighi ed i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente della ditta stessa) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. I controlli sanitari, a cura e a spese della ditta stessa, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell'Azienda interessata e dal medico competente della ditta. (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

In ogni momento la Direzione Sanitaria potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

Personale

La ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere

- alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa appaltatrice;
- idoneo a svolgere le prestazioni di servizio e dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità e moralità.
- Attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165".

L'Impresa dovrà garantire una presenza costante delle unità numeriche lavorative necessarie al corretto espletamento del servizio e provvedendo alle eventuali assenze del personale con immediate sostituzioni.

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto.

Responsabilità della ditta aggiudicataria nei confronti del personale dipendente

La ditta aggiudicataria deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed a quelle che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti – inclusi i soci lavoratori nel caso di Cooperativa - dovranno essere applicate condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di riferimento per i settori inerenti il servizio appaltato, durante tutto il periodo della validità del presente appalto. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Su richiesta dell'ASUIUD, dovranno essere forniti gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

Rientrando il presente appalto nell'ambito dei servizi essenziali, la ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente.

Responsabile del servizio

La ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del relativo contratto comunica il nome e recapiti (telefono, fax ed e-mail) del responsabile del servizio (di cui all'art. ___ del capitolato speciale d'appalto), il quale deve tenere i contatti e gestire il rapporto con la stazione appaltante.

art. 7

(Clausola risolutiva espressa)

L'ASUIUD che ha stipulato il Contratto derivato e l'EGAS per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- a) mancato superamento del periodo di prova
- b) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- e) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;
- f) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.
- g) nei casi di cui all'art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'EGAS e/o dall'ASUIUD.

L'Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta

aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

L'EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 8 (Clausola penale)

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato, verificata in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Azienda per qualsiasi motivo, l'EGAS si rivarrà sulla garanzia definitiva.

Si rimanda comunque a quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

art. 9 (Garanzia e responsabilità del servizio)

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti delle singole Aziende o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

L'ASUIUD non risponderà di eventuali danni a persone o cose verificatesi durante l'espletamento del servizio; la ditta aggiudicataria è tenuta a dare prova della stipula di un'adeguata polizza assicurativa per danni a persone o cose, che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio. Esonera infine le Aziende da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti delle Aziende, in conseguenza anche di furti.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 10 (Controllo di quantità e qualità)

Si rinvia all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

art. 11

(Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici (art.106 comma 13 D.lgs 50/2016).

Subappalto

(da inserire se l'Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare le prestazioni oggetto della presente convenzione.

(da inserire se l'Aggiudicatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

L'Aggiudicatario affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:

Con la stipula della presente Convenzione, l'Aggiudicatario dichiara di avere rispettato le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa medesima

art. 12

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)

In caso di scioglimento, di liquidazione dell'appaltatore, di fallimento della Ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, la convenzione ed il contratto derivato saranno assoggettati alla disciplina di cui all'art. 110 del Codice

E' fatto salvo il diritto dell'EGAS e dell'ASUIUD di avvalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

art. 13

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture o data collaudo e/o verifica conformità. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell'azienda; eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate all'Asuiud_ che rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.

Si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto

art. 14 (Scioperi e causa di forza maggiore)

Rientrando il presente appalto nell'ambito dei servizi essenziali, la ditta appaltatrice è obbligata a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Il servizio non potrà venir soppresso o ridotto per nessuna ragione.

In caso di scioperi o cause di forza maggiore, la Ditta dovrà in ogni caso garantire un servizio di emergenza, concordandone le modalità con i Responsabili aziendali dei Servizi; di tali situazioni dovrà, comunque, essere dato congruo preavviso.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la ditta affidataria dell'appalto potrà sospendere la prestazione dei servizi.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente.

art. 15 (Clausola sociale di salvaguardia occupazionale)

In caso di cambio di gestione dovuto al nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 in materia di mantenimento della stabilità occupazionale del personale impiegato, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In particolare, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci

lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, **inclusi i soggetti svantaggiati**, (secondo quanto espresso dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel Parere 23/01/2013, n. 41, al quale si rimanda e secondo quanto disposto dal CCNL per la categoria/settore merceologico relativo all'attività affidata.) applicando ai medesimi condizioni normative, retributive e contributive non peggiorative a quelle preesistenti.

art. 16

(Criteri di sostenibilità ambientale)

La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di avere la capacità di eseguire le prestazioni oggetto del presente capitolato speciale con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale rispondenti al DM Ambiente del 25 maggio 2012, per quanto concerne l'impiego di prodotti e mezzi di trasporto.

art. 17

(Personale svantaggiato)

Il presente appalto si prefigge anche l'obiettivo di perseguire anche lo scopo di creare nuove e stabili opportunità di lavoro per persone svantaggiate.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 381/1991 s.i.m., la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di eseguire il contratto (con esclusione delle prestazioni assistenziali ed educative) anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 della citata normativa

a) già occupati nell'ambito dell'appalto precedente

o in alternativa qualora non ricorresse il presupposto **sub a**

b) di nuova assunzione

Il numero di tali figure dovrà essere mantenuto invariato (o, al più, incrementato) durante l'esecuzione del contratto.

Per i suddetti lavoratori svantaggiati dovrà essere elaborato un programma personalizzato di formazione e di inserimento lavorativo che sarà oggetto di valutazione tecnica e durante l'appalto la ditta aggiudicataria si impegna a relazionare il progetto di recupero di ciascun soggetto svantaggiato e, in generale, l'adeguamento ed il rispetto degli obiettivi di politica sociale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di ciascuna azienda debitamente supportato dalle competenti figure in materia di disagio sociale provvederà a monitorare l'attuazione del progetto di recupero di ciascun soggetto svantaggiato.

art. 18
(Tracciabilità' dei flussi finanziari)

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contrattanti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

art. 19
(Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'EGAS e tra il Fornitore e l'ASUIUD, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

art. 20
(Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati all'ASUIUD, cui compete la gestione contrattuale.

art. 21
(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dell'ASUIUD, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 22
(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiamano le norme riportate nel bando, nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 23
(Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o del singolo Contratto derivato non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o del singolo Contratto derivato (o di parte di essi) da parte dell'EGAS e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Allegati allo Schema di Convenzione:

- Fac simile "Allegato G": contratto derivato